

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **133/1988** (ECLI:IT:COST:1988:133)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10331**

Atti decisi:

N. 133

## ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 della legge 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Milano, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali evasi, iniziato da Bocconi Bruno, il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 20 marzo 1987 (reg.ord. n. 324 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del t.u. in materia doganale;

che il magistrato rimettente, premesso di essere privo del potere di disporre la sospensione della suddetta ingiunzione, osservava come questa Corte, con sentenza n. 63 del 1982, avesse escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedevano la sospensione giudiziale della procedura di riscossione dei tributi, notando - tra l'altro - come alcune norme in materia di imposte dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972), di imposte sulle successioni e donazioni (art. 44 d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt. 18 e 22 d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione giudiziaria, un regime di riscossione graduale in relazione all'andamento del processo tributario, tale da tutelare il contribuente pur nella detta assenza della sospensione ope iudicis e tale perciò da far escludere ogni violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt. 24 e 113 Cost.);

che il rimettente, notando come le impugnate norme non solo escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la sospensione ope iudicis, ma non prevedessero neppure alcuna gradualità nella riscossione del tributo doganale in caso di opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che potesse ravvisarsi una lesione dei principi costituzionali ora citati;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza delle questioni;

Considerato che l'ordinanza di rimessione tende in sostanza all'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi doganali, le cui modalità richiedono scelte discrezionali, come tali riservate al potere legislativo e perciò estranee ai compiti di questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953);

che pertanto la questione si rivela manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 dal Presidente del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*